

TITOLO SECONDO - Personalità degli Esposti
CAPITOLO SECONDO - Identità personale degli esposti

ART 24. A garantire l'identità personale degli esposti di qualunque provenienza o appartenenza servono:

- le informazioni di ufficio
- le medaglie
- gli avvisi di consegna all'estero
- il relativo libretto di scorta
- gli indumenti e gli oggetti con cui fu accompagnato l'atto di ammissione

ART 25. Appena accettato nell'Ufficio di consegna, ogni trovatello riceve dall'incaricato una piastrella o medaglia con il numero progressivo delle ammissioni dell'anno in corso e che sarà pure quello della bolletta di Consegna. Essa sarà assicurata al di lui collo mediante un cordoncino serrato con proprio nodo da un bottone di piombo compresso a tenaglia in modo da non permetterne il distacco se non col taglio. Tale piastrella non potrà essere levata che dal Cancelliere all'atto di consegna del bambino ad allevatori esterni, o dall'Ispeatrice in caso di sua morte.

ART. 26 La prima inserzione di un Esposto nel Registro Interno delle Introduzioni avviene precisamente sotto il numero del Bollettario di consegna o della piastrella, e viene ripetuto anche dal Cancelliere nel suo Movimento Generale delle Introduzioni; cosicchè quando il trovatello esce o muore, la sua identità dev'essere accertata per il Cancelliere e l'Ispeatrice, allorchè colla denominazione, anche col confronto del rispettivo numero.

ART. 27 Quando un trovatello passa per la prima volta in allevamento esterno, gli si sostituisce una nuova e diversa medaglia portante sul rovescio il numero di Repertorio decennale e l'anno di ingresso. Detta medaglia viene battuta esclusivamente dal Cancelliere, ed esclusivamente dal Cancelliere assicurata con cordoncino al collo del trovatello nel modo descritto, per la piastrella (art 25).

ART. 28 Nel libretto di scorta che si consegna agli allevatori e nelle lettere di analogo avviso ai rispettivi Municipi, Parrochi e Medici condotti, oltre il nome e cognome del trovatello vi si ripeterà pure in capo il numero di Repertorio come sta nella medaglia; con che a dette tutorità sarà dato di poter confrontare e verificare l'identità dell'individuo.

ART. 29 I contrassegni di cui fosse accompagnato un bambino all'atto di sua presentazione saranno descritti esattamente nel Bollettario di Consegna e nella partita del Quaderno di Esposizione con precisa dicitura e chiaro carattere e resteranno uniti alla Pagella d'Avviso (art. 22). Con tali contrassegni saranno confrontati quelli che sono detenuti dai genitori o dai presentatori, ogniqualevolta chiedessero conto dell'esistenza del trovatello, o domandassero il permesso di visitarlo, ovvero lo chiedessero in definitiva riconsegna.

ART. 30 Gli oggetti di valore, di cui fossero adornati i bambini all'atto di loro ammissione nell'Ospizio, verranno pure notati in Quaderno, non che nell'apposito registro dei beni degli Esposti. Tali oggetti saranno restituiti ai genitori, se il trovatello venga da essi richiesto in definitiva riconsegna.

ART. 31 Gli indumenti in cui entra involto per la prima volta nell'Ospizio un trovatello vengono conservati per un anno, se appartengono ad individui regolarmente presento o muniti di contrassegno e documenti; quindi saranno posti in uso o venduti a vantaggio dello Stabilimento. Se invece appartengono ad individui esposti o abbandonati pubblicamente senza nessun speciale contrassegno o indizio, saranno conservati permanentemente quale unico mezzo di eventuale identificazione.